CASA DI RIPOSO DI VERCELLI

Anno 2026

Determinazione del Direttore Amministrativo

N° 198 /2026 del 30/09/2026

Il Direttore

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di amministrazione dell'Ente, ha adottato in data odierna la presente Determinazione Dirigenziale.

Oggetto

COSTITUZIONE FONDO RISORSE STABILI DECENTRATE ANNO 2026 ART. 79 CCNL 2019/2021 E ART. 58 CCNL 2022 - 2024 FUNZIONI LOCALI - RISORSE STABILI E RISORSE PER IL FINANZIAMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Copia non pubblicazione

Il Dirigente
In originale f.to: Dott. Cottini Alberto

Il Direttore

PREMESSO che

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 021 del 22/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione della Casa di Riposo di Vercelli 2026 – 2028;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 001 del 16/02/2026 stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026 - 2028 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021.

DATO ATTO che gli enti devono costituire annualmente il Fondo delle risorse decentrate secondo le modalità previste dai vigenti CCNL del Comparto Funzioni Locali, tenendo conto delle proprie disponibilità economico-finanziarie, dei vincoli di bilancio e degli altri strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'ente, oltre che dei vincoli normativi via via vigenti ove applicabili direttamente o per analogia alle APSP ex IPAB.

VISTE le disposizioni del C.C.N.L. 2019 - 2021 per il personale del Comparto Funzioni Locali, disciplinanti la costituzione e l'utilizzo del Fondo delle risorse decentrate, e in particolare:

- art. 79 - Fondo risorse decentrate: costituzione
- art. 80 - Fondo risorse decentrate: utilizzo.

così come integrati dagli articoli 58 "Fondo risorse decentrate: integrazione alla disciplina dei precedenti CCNL" e 59 "Fondo risorse decentrate: utilizzo" del CCNL 2022 – 2024.

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 79 del citato C.C.N.L. 16/11/2022 il Fondo risorse decentrate è costituito dalle seguenti componenti:

- RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, se legittimamente stanziate, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
- RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo e la cui determinazione eventuale spetta all'Organo di indirizzo politico dell'Amministrazione.

DATO ATTO che:

- il fondo suddetto deve essere costituito annualmente, ai sensi del sopra richiamato art. 79, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali nel tempo vigenti;
- la costituzione del fondo costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo;
- la costituzione del suddetto fondo costituisce atto gestionale ricognitivo ed attiene alla esclusiva competenza dirigenziale.

CONSIDERATO che si rende ora necessario procedere alla quantificazione delle risorse stabili dando applicazione a quanto previsto dal CCNL 2019 - 2021 e dal CCNL 2022 - 2024 in particolare alle disposizioni di cui all'art 79, per dare copertura al pagamento degli istituti del salario accessorio che vi sono imputati, rinviando l'eventuale quantificazione della parte variabile del medesimo Fondo alla conclusione del processo di programmazione attualmente in corso.

RICORDATA la vigenza dei limiti di legge relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "*a*

Copia per la pubblicazione

decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016" e ex comma 7 dell'art. 67 del CCNL 2016/2018 che prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

RICHIAMATO l'art. 67 comma 1 CCNL 2016/2018 "Fondo Risorse Decentrate. Costituzione" che disciplinava le modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate, con riferimento in modo particolare ai seguenti commi:

1) A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate all'art. 31 comma 2 del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33 comma 4 lettere b) e c) del CCNL 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

per cui a far data dal 2018 il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un **unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, importo da confermare con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.**

RICHIAMATO l'art. 79 del CCNL 2019/2021 "*Fondo risorse decentrate: costituzione*" che disciplina le nuove modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate:

1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;

b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;

c) risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

VISTO l'art. 58 del CCNL 2022/2024:

1. A decorrere dall'01/01/2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 2019-2021 è incrementata di un importo annuo lordo pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL
2. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, L. n. 207 del 30.12.2024 (legge di bilancio per il 2025), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 e quelle di cui all'art. 16, (Retribuzione di posizione e risultato EQ) comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari di cui al comma 1. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del

Copia per la pubblicazione

D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2024, delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 16, comma 6 del presente CCNL.
3. Le risorse stanziate ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025 alimentano la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, comma 1 del CCNL 16.11.2022.

che comporta un incremento della parte stabile del fondo a partire dal 2026 di euro 1.307,18 e l'incremento delle risorse variabili, limitatamente al 2026, di euro 2.614,36 (0,14% monte salari 2021 anni 2024 e 2025), incrementi esclusi dal limite del Fondo 2016.

RICHIAMATO l'art. 60 commi 1-2 CCNL 2022 - 2024:

1. Con decorrenza primo gennaio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione dell'Ipotesi di CCNL, le quote dell'indennità di comparto indicate nell'allegata tabella C, colonna 2 e colonna 3 sono conglobate nello stipendio tabellare. Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, gli importi mensili della indennità di comparto sono rideterminati come indicato nella stessa tabella C, colonna 4 e sono posti interamente a carico del Fondo risorse decentrate. L'incremento dello stipendio tabellare derivante dal parziale conglobamento della indennità di comparto di cui al primo periodo concorre al calcolo della indennità premio di fine servizio nel rispetto del sistema del pro-rata.

2. Con la stessa decorrenza indicata al comma 1, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 è definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C computati per dodici mensilità e delle unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento indicata al comma 1."

PRESO ATTO pertanto che dal 01/01/2026, la quota di indennità di comparto in precedenza finanziata dal fondo risorse decentrate che confluisce nello stipendio tabellare decurta in modo permanente le risorse stabili del fondo e che la quota complessiva da detrarre è calcolata per dodici mensilità sul personale in servizio al 01/01/2026, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato considerando anche i dipendenti a tempo parziale, distinguendo tra i part time "nativi" (dipendenti assunti con contratto a tempo parziale) e part time trasformati (dipendenti assunti a tempo pieno e poi trasformati in part time) per cui per i primi, il comparto si conteggia in proporzione alla percentuale di part time, per i secondi si calcola il 100% del comparto senza tenere conto della percentuale di part time (parere ARAN Id: 37049).

RAVVISATA la necessità di procedere in sede di quantificazione delle risorse stabili del Fondo Risorse decentrate anno 2026 alla verifica e attestazione del rispetto del dettato ex art. 23 comma 2 D. Lgs. n. 75/2017 che fissa il limite all'incremento del Fondo rappresentato dal valore complessivo delle risorse decentrate dell'anno 2016 al netto delle voci espressamente escluse come di seguito esplicitato:

Copia non pubblicazione

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	
RISORSE STORICHE	
Totale risorse storiche consolidate Importo unico consolidato art 67 commi 1 e 2 CCNL 2016 2018 (Art 79 comma 1 lettera a) CCNL 2019 – 2021) **SOGGETTE A VINCOLO 2016**	**183.517,60**
RIDUZIONE STABILE CCNL 2022/2024	
Art. 60 c. 2 CCNL 2022/2024 – Riduzione indennità comparto conglobate nel tabellare	**(3.509,64)**
TOTALE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE 2026	**180.007,96**
INCREMENTI STABILI SOGGETTI AL VINCOLO 2016	
Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 – RIA e assegni ad personam	0,00

INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' NON SOGGETTI AL VINCOLO 2016	
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2016/2018 Incremento € 83,20 per dipendente al 31/12/2018	2.995,20
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2016/2018 Rivalutazione PEO	1.889,03
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2019/2021 Incremento € 84,50 per dipendente anno 2023	2.788,50
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2019/2021 Rivalutazione PEO	2.155,92
Art. 58 c. 1 CCNL 2022/2024 0,14% monte salari 2021	1.307,18
TOTALE INCREMENTI STABILI NON SOGGETTI AL VINCOLO 2016	**11.135,83**

TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE FONDO 2016	180.007,96
TOTALE RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE FONDO 2016	11.135,83
TOTALE RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' 2026	**191.143,79 (a)**

RISORSE VARIABILI 2026	
RISORSE VARIABILI SOTTOPOSTE AL LIMITE	
Art. 79 c. 2 lett. a) CCNL 2019/2021 – risorse ex art. 67 c. 3 lett. da a) a k) CCNL 2016/2018	0,00
Art. 79 c. 2 lett. b) CCNL 2019/2021 – integrazione 1,2% monte salari 1997	0,00
Art. 79 c. 2 lett. c) CCNL 2019/2021 – scelte organizzative	0,00
Art. 58 c. 2 CCNL 2022 – 2024 – 0,22% monte salari anno 2021	0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI SOTTOPOSTE AL LIMITE	**0,00**
RISORSE VARIABILI NON SOTTOPOSTE AL LIMITE	
Art. 79 c. 2 lett. d) CCNL 2019/2021 – disciplina straordinario art 14 CCNL1999 (a consuntivo)	0,00
Art. 79 c. 2 lett. d) CCNL 2019/2021 - somme residue non erogate anno precedente	0,00
Art. 58 c. 1 CCNL 2022/2024 - 0,14% monte salari 2021 anni 2024 - 2025	2.614,36
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOTTOPOSTE AL LIMITE	**2.614,36**
TOTALE RISORSE VARIABILI 2026	**2.614,36 (b)**

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2026 (a+b)	**193.758,15**

FONDO STRAORDINARIO - Art. 14 c. 1 CCNL 01/04/1999	
Fondo straordinario stanziato 2026	3.165,61

RILEVATO quindi che il Fondo Risorse Decentrate 2026, per quanto riguarda le risorse stabili risulta quantificato in **euro 193.758,15** e che le voci non soggette al vincolo del Fondo 2016 ammontano a euro 13.750,19 per cui l'ammontare del Fondo Risorse Decentrate 2026 soggetto al vincolo del Fondo 2016 ammonta a **euro 180.007,96**

TENUTO CONTO che le risorse inizialmente a carico del Fondo e successivamente ex CCNL 2016 – 2018 a carico del Bilancio destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ammontano ad **euro 11.908,65**

PRESO ATTO che il comma 5 del richiamato articolo 60 CCNL 2022-2024 precisa che:

"*5. La riduzione del Fondo risorse decentrate di cui al comma 2 non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui agli artt. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 e dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025. Pertanto, detta riduzione continua ad essere computata figurativamente ai fini del rispetto delle suddette discipline*." per cui, ai fini del rispetto del limite ex art. 23, c. 2, D. Lgs. n. 75/2017, le risorse stabili soggette a limite da considerare sono sempre quelle storiche consolidate ex art 67 commi 1 e 2 CCNL 2016 2018 (euro 183.517,60).

VERIFICATO pertanto che la quantificazione del Fondo Risorse 2026 ex art. 79 CCNL 2019 - 2021 per la parte stabile e delle risorse destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione ex art. 16 CCNL 2019/2021 (già Posizione Organizzativa di cui all'art. 15 comma 5 del CCNL 2016/2018, a carico del bilancio come previsto dall'art. 67 c. 1 CCNL 2016/2018) avviene nel rispetto del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 come evidenziato nella seguente tabella:

TOTALE RISORSE STABILI per rispetto tetto art. 23 c. 2 D. Lgs 75/2017	
RISORSE ANNO DI RIFERIMENTO 2016	
Fondo risorse stabili 2016	183.640,93
Indennità di Posizione e risultato PO	11.785,32
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2016	**198.591,86**

RISORSE STABILI ANNO 2026	
Fondo risorse stabili soggetto al limite	183.517,60
Indennità di Posizione e risultato EQ anno corrente	11.908,65
TOTALE RISORSE STABILI 2026 SOGGETTO AL LIMITE 2016	**198.591,86**

DATO ATTO, inoltre, che la verifica del rispetto dei limiti incidenti sulla costituzione del Fondo per l'anno 2026, con particolare riferimento all'art. 23 c. 2 D. Lgs. 75/2017 sarà effettuata in modo puntuale in sede di determinazione definitiva del Fondo, comprensiva delle eventuali risorse variabili autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando che la presente costituzione è riferita alle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché alle eventuali componenti variabili previste ex lege dal CCNL.

DATO ATTO che il totale dato dalla somma dell'ammontare risorse 2026 pari a **euro 193.758,15** e dell'importo per il finanziamento del Fondo P.O. pari a **euro 11.908,65** per complessivi **euro 205.666,80** è già stata quantificato e stanziato a bilancio 2026.

CONSIDERATO la **parte variabile** del Fondo può essere alimentata, sulla base della capacità di bilancio e ove ne ricorrano i presupposti normativi, contrattuali, organizzativi e finanziari dalle seguenti voci da quantificarsi in via definitiva con successivo provvedimento previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione con le seguenti voci:

- art. 79 c. 2 lett. a) CCNL 2019/2021 – risorse ex art. 67 c. 3 lett. da a) a k) CCNL 2016/2018;
- art. 79 c. 2 lett. b) CCNL 2019/2021 – integrazione fino all'1,2% del monte salari 1997 ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- art. 79 c. 2 lett. c) CCNL 2019/2021 – adeguamento del Fondo sulla base di scelte organizzative;

- art. 58 c. 2 CCNL 2022 – 2024 – integrazione fino allo 0,22% monte salari anno 2021.

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'Amministrazione.

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 021 del 22/12/2025, esecutiva a termini di legge, con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2026 – 2028 esercizio 2026 provvedendo nel contempo all'affidamento e destinazione dei fondi per la gestione.

VISTI i D. Lgs.29/93, n. 80/98 e n. 387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell'Ente approvato con deliberazione n. 15 del 01/10/2020, che individua i compiti del Direttore/Segretario nell'ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica (Consiglio di Amministrazione);

Tutto ciò premesso, il Direttore:

D E T E R M I N A

1) DI RICHIAMARE E APPROVARE tutto quanto contenuto nel preambolo anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 241/1990 costituendone motivazione.

2) DI PROCEDERE alla costituzione del Fondo risorse decentrate 2026, **parte stabile**, per il personale non dirigente, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 2019-2021 comparto Funzioni Locali, come integrato dall'art. 58 del CCNL 2022-2024 da destinare nell'anno 2026 agli utilizzi previsti dagli articoli 58 e 60 del CCNL 2022-2024, nell'importo di **euro 193.758,15**, così come risulta dal prospetto dettagliato nel preambolo.

3) DI DARE ATTO che per l'anno 2026 le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato degli Incarichi di Elevata Qualificazione ammontano complessivamente a **euro 11.908,65** s totale carico del bilancio dell'Ente.

4) DI DARE ATTO che la quantificazione del fondo risorse stabili decentrate ex art. 79 CCNL 2019-2021 (importo consolidato + incrementi stabili) e delle risorse destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione ex art. 16, a carico del bilancio come previsto dall'art. 79 c. 6 CCNL 2019/2021 pari a euro 11.908,65, avviene nel rispetto del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs 75/2017 come evidenziato nella tabella in preambolo.

5) DI DARE ATTO che la spesa complessiva di euro 205.666,80 derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2026/2028 esercizio 2026 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei principi contabili previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

Copia per la pubblicazione

VERBALE DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione N° **198/ 2026** viene pubblicata per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online, sul sito della Casa di Riposo di Vercelli:

Dal **05/10/2026** al **15/10/2026**

Al numero **208** / **2026** dell'Albo Pretorio dell'Ente

Il DIRIGENTE

In originale f.to: *Alberto Cottini*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione.

Vercelli, li 30/09/2026

Il DIRIGENTE

In originale f.to: *Alberto Cottini*

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la copertura finanziaria della spesa.

Vercelli, li 30/09/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

In originale f.to: *Carola Zavattaro*

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI

Per copia conforme all'originale

Il Dirigente

Vercelli li, 05/10/2026



Copia per la pubblicazione